



Repertorio n. 1529

Raccolta n. 1354

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette maggio duemiladiciotto alle ore diciannove e minuti trenta, in Milano, alla Via Piranesi n. 46

17/05/2018

Innanzi a me, dott.ssa SIMONA BENEDETTO, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea della società

"CONSORZIO BOCCE ...IN LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Milano, alla Via Giovanni Battista Piranesi n. 46, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, avente codice fiscale e numero di iscrizione n. 10040040965 R.E.A. n. MI-2501786, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea Straordinaria;
- 2) Modifica allo Statuto, come da nuove normative, dell'art. 29 comma V; (da quadriennio a triennio)
- 3) Modifica allo Statuto dell'art. 21 con la totale eliminazione dell'ultimo comma;
- 4) Varie ed eventuali.

E' presente il signor:

- CASARINI BRUNO, nato a Cremona il 29 dicembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Sociale, e per nomina dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione CASARINI BRUNO il quale


CONSTATATO

- che sono presenti i soci:
- "BOCCIOFILA ACLI MEZZATE", Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Peschiera Borromeo, Via Carducci n. 10, codice fiscale 12051110158, in persona di BELLAVITTI GIANNI, nato a Milano il 26 marzo 1958;
- "SOCIETA' BOCCIOFILA SPORTIVA CAPIAGO", Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Capiago Intimiano, Via Belvedere n. 7, codice fiscale 02300000136, in persona di SEREGNI MARIO, nato a Capiago Intimiano il 13 agosto 1947;
- "A.S.D. OROBICA SLEGA BOCCIOFILA", Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Bergamo, Via Fossoli n. 2, codice fiscale 95150030161, Associazione Sportiva Dilettantistica presente per delega conferita a

REGISTRATO  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 2  
Il 05/06/2018  
al n. 27696  
serie 1T  
esatti € 200,00

SIMONA BENEDETTO NOTAIO

sbenedetto@notariato.it - www.notatobenedetto.it



- "BONATE SOPRA -BOCCE-", Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Bonate Sopra, Via San Francesco D'Assisi n. 30, codice fiscale 03795140163, in persona di CARRARA PIERGIORGIO, nato ad Alzano Lombardo il giorno 8 dicembre 1957;
- "SERIATESE" Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Seriate, Corso Roma 1, codice fiscale 01842240168, in persona di VALOTA MARIA LUISA, nata a Seriate il 10 gennaio 1949;
- "STRADIVARI" Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Cremona, alla Via Milano n. 13/6, codice fiscale 93053090192, in persona di Azzini Maddalena Maria, nata a Paderno Ponchielli il 9 gennaio 1956;
- "AMATORI BOCCE MELZO G.S." Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Melzo, Via Erba n. 11, codice fiscale 91543860158, in persona di CAMISASCHI MARIO VITTORIO, nato a Melzo il 9 ottobre 1946;
- "PAULLO G.B." Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Paullo, Via Carducci n. 1, codice fiscale 97419410150, in persona di ZIMBARDI CARMINE, nato a San felice a Canello il 2 aprile 1950;
- "CSA DEL GIOVANE" con sede in Turbigo, Via Fredda n. 9, codice fiscale 93010350150, in persona di GAZZIERO MAURICE, nato a Nomdieu-Lot Et. Gartonne F. il 26 novembre 1954;
- "NUOVA VERDI", con sede in Concorezzo, Via Verdi n. 17, codice fiscale 94025430151, in persona di VILLA ALFIO, nato a Vimercate il giorno 11 agosto 1965;
- "FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE", con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113, codice fiscale 80083470015, in persona di MILANA RICCARDO, nato a Roma il 4 aprile 1957;
- "GB MALVESTITI" con sede in Magnago Via Libertà 5, codice fiscale 93031920155, per delega conferita a "CASA DEL GIOVANE" innanzi generalizzata;
- "NUOVA PIER VARISCO", con sede in Arcore, Via Varisco n. 21, codice fiscale 94025800155, per delega conferita a "BONATE SOPRA-BOCCE" innanzi generalizzata;
- "AURORA SEVESINA" con sede in Seveso Via Re di Puglia n. 50, codice fiscale 03897540963, per delega conferita a "CASA DEL GIOVANE", innanzi generalizzata.
- che è presente l'Organo Amministrativo in persona del signor:
  - . CASARINI BRUNO, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - . VOLPI MORENO, nato a Cremona il 19 giugno 1968, Consigliere;
  - . BIANCHI GUIDO ARTURO, nato a Cittiglio il 13 agosto 1964, Consigliere;
  - . SEREGNI MARIO, nato a Capiago Intimiano il 13 agosto 1947, Consigliere;
  - assente il consigliere ROSATI MORENO, nato a Winterthur

(Svizzera) il 28 novembre 1958;

- che è presente il revisore legale nella persona di MONTERISI LUIGI, nato a Milano il 13 febbraio 1956

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

- validamente costituita la presente Assemblea, ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente, il quale, adempiuto il primo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione unitaria degli altri punti, a ciò espressamente autorizzato dall'assemblea.

Il Presidente chiarisce le ragioni che rendono necessario, innanzitutto, procedere ad una modifica dell'art. 29 comma V dello statuto, in virtù di quanto disposto dalla recente normativa che ha modificato l'art. 2383 c.c., di tal che l'organo amministrativo non possa rimanere in carica per un periodo superiore al triennio.

Ed ancora, il Presidente precisa, altresì, le ragioni che rendono opportuno eliminare l'ultimo capoverso dell'art. 21 dello Statuto, il quale attualmente riconosce la possibilità di deliberare un ristorno ai soci per un valore complessivo non superiore comunque al 10% del medesimo utile conseguito e secondo apposito regolamento approvato dai soci e dalla Federazione Italiana Bocce.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con votazione assunta per alzata di mano,

all'unanimità

DELIBERA

- di modificare l'art. 29 comma V dello statuto, in virtù di quanto disposto dalla recente normativa che ha modificato l'art. 2383 c.c., di tal che l'organo amministrativo non possa rimanere in carica per un periodo superiore al triennio;

- di modificare l'art. 21 dello statuto eliminando l'ultimo capoverso dell'articolo, il quale attualmente riconosce la possibilità di deliberare un ristorno ai soci per un valore complessivo non superiore comunque al 10% del medesimo utile conseguito e secondo apposito regolamento approvato dai soci e dalla Federazione Italiana Bocce;

- di approvare un nuovo testo dello statuto, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e di cui i soci dichiarano di avere esatta conoscenza.

Lo stesso sostituisce integralmente quello precedente.

La lettura dell'allegato è stata da me omessa per espressa dispensa della parte.

L'assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali, eventualmente richieste in sede di iscrizione nel registro delle imprese.



Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti della votazione ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto e completato da me Notaio e da persona di mia fiducia su tre fogli per dieci pagine fin qui, è stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti.

F.to: BRUNO CASARINI, SIMONA BENEDETTO Notaio - Sigillo

ALLEGATO "A" AL REP. N. 1529/1384

Statuto Cooperativa di Servizi a favore dei Soci Enti Sportivi Dilettantistici

"CONSORZIO BOCCE...in LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA"

Società cooperativa a responsabilità limitata, mutualità prevalente

#### TITOLO I

##### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di MILANO, la Società Cooperativa denominata

"CONSORZIO BOCCE...in LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA"

Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata che ne regolano l'attività.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

#### TITOLO II

##### SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e servizi utili a favorire l'operatività degli stessi, nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Italiana Bocce (come Ente aggregato art. 11 dello Statuto della Federazione Italiana Bocce) con sede in Roma, Via Vitorchiano 113.


Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

fornire, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci stessi al fine del miglioramento delle loro attività e dei servizi resi;

favorire la stipula alle migliori condizioni di contratti di fornitura di beni e servizi, di sponsorizzazione di godimento di impianti, per conto di tutti o di parte dei soci, stipulando convenzioni con contraenti nazionali ed esteri;

la promozione dello sport delle bocce attraverso la parteci-



pazione degli affiliati (società) alla Federazione Italiana Bocce ed al Comitato Italiano Paralimpico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci della Cooperativa "Consorzio BOCCE...in LOMBARDIA": la Federazione Italiana Bocce e le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Bocce e/o al Comitato Italiano Paralimpico della Regione Lombardia e regolarmente iscritte al Registro del CONI.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

### TITOLO V

#### IL RAPPORTO SOCIALE

##### Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

per le società, le associazioni o gli enti: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e la partita iva;

l'organo sociale (nel caso di società sportive: la Federazione o il CIP) che ha rilasciato l'atto di affiliazione;

la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, la persona che rappresenterà la società e l'ente nella assemblea della Cooperativa;

il numero di quote che propone di sottoscrivere con i minimi previsti dal presente statuto;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

#### Art. 7 ( Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.



Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o email pec alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per chiusura della società.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine societario, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di affiliazione alla Federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralimpico.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 38 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni



per adeguarsi;

previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, alla federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralimpico oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali; svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

#### Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 32 e seguenti del presente statuto.

#### Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate al solo titolo di Capitale Sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato

### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

#### Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

#### Art. 14 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo



i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

#### TITOLO V

##### STRUMENTI FINANZIARI

###### Art. 18 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

#### TITOLO VI

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

###### Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa sarà costituito:  
dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:  
da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta/00):  
ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota.  
Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;  
dalla riserva Indivisibile ai sensi della legge 904/77 formata attraverso l'utile di esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate;  
dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;  
dalla riserva straordinaria;  
da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.  
Le riserve Indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, per disposizione di legge, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

###### Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.  
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.  
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.  
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

#### Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si intende iniziato con l'atto Costitutivo e finito con il 31 Dicembre 2017.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve.

### TITOLO VII

#### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

##### Art. 22 (Organi Sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

##### Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili;
- la nomina e la struttura dell'organo amministrativo su indicazioni della Federazione Italiana Bocce;
- la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore su indicazione della Federazione Italiana Bocce;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-

- l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti  
dei soci;  
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della  
- liquidazione.

Art. 24 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c),  
d), e) ed f) del precedente art. 23 e in tutti gli altri ca-  
si espressamente previsti dalla legge o dal presente atto co-  
stitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministra-  
tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo  
dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci deb-  
bono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel  
rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante let-  
tera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo  
a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato  
dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni pri-  
ma dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,  
la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,  
che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della  
prima. Per quanto non previsto si applica integralmente  
l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordi-  
naria è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-  
presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto  
al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che  
straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il nu-  
mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al  
voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tut-  
ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

delibera relativamente le modifiche dello Statuto;  
delibera sulla nomina e sul potere dei liquidatori;  
delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza  
dalla Legge e dallo Statuto.

Essa delibera validamente col voto favorevole della metà più  
uno dei votanti.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni )

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale  
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.  
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-  
mente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve al-  
tresi indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e  
deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei so-  
ci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono es-  
sere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni  
pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

I soci provvedono ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero pari di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La Federazione Italiana Bocce nominerà di diritto due Consiglieri Federali, di cui, ove possibile, uno della FIB Lombardia.

I Consiglieri della Cooperativa non potranno ricoprire particolari cariche elettive nella loro Regione di competenza. (Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali).

Gli amministratori devono essere regolarmente tesserati alla FIB o al CIP e restano in carica fino a revoca o dimissioni per un triennio.

Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di due volte.

Perché un amministratore possa essere eletto una terza volta dovrà ottenere l'acclamazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;

la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

la data in cui si è formulata la decisione;

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con

il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art. 31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano lo scioglimento, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la propo-

sta si intende respinta.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Vicepresidente o dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del consiglio di amministrazione, o al Vicepresidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e a loro volta delegati.

La rappresentanza della società spetta eventualmente anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è indicato dalla Federazione Italiana Bocce e si compone di tre membri effettivi, eletti comunque dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci



supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci su indicazione della Federazione Italiana Bocce. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approvano il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

### TITOLO VIII

#### CONTROVERSIE

#### Art. 38 (Clausola arbitrale)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia presso l'organismo di conciliazione cioè la Federazione Italiana Bocce.

### TITOLO IX

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;

alla Federazione Italiana Bocce Regione Lombardia.

TITOLO X  
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sui Consorzi e sulle società a responsabilità limitata.

F.to: BRUNO CASARINI, SIMONA BENEDETTO Notaio - Sigillo



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Simona Benedetto', written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN CINQUELLO BALSANO & SIMONA BENEDETTO DI ANTONIO' around the perimeter. The signature is written in a cursive style, with the first part overlapping the seal.